

Codice A1419A

D.D. 16 dicembre 2021, n. 2088

**D Lgs. 117/2017 - LR 38/1994 Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio decentrato di Alessandria - dell'Associazione "ACAT Sorriso della Speranza" con sede legale nel Comune di Alessandria - C.F. 96039840069.**



**ATTO DD 2088/A1419A/2021**

**DEL 16/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** D Lgs. 117/2017 - LR 38/1994 Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Ufficio decentrato di Alessandria – dell’Associazione “ACAT Sorriso della Speranza” con sede legale nel Comune di Alessandria – C.F. 96039840069.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonche' dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale e' stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Visto il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo

Settore;

Verificato che con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26.10.2021 si prevede che il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni avvenga dal 23 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 e che, con le stesse modalità vengano comunicati in via telematica al RUNTS i dati delle ODV e delle APS aventi procedimenti di iscrizione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021 (combinato disposto del DM n. 506 del 26.10.2021 e dell'art. 31 comma 2 del DM n. 106 del 2020), in caso di esito favorevole degli stessi, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della normativa regionale previgente;

Visto il Provvedimento della Provincia di Alessandria n. 5 del 17/01/2003 con il quale è stata iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "ACAT Sorriso della Speranza" con sede legale nel Comune di Alessandria – C.F. 96039840069;

Visto l'art. 5 comma 5 della L.R. 38/94 che prevede che la cancellazione dal registro sia altresì disposta su richiesta delle Organizzazioni di Volontariato;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell' 11/10/2021 che l'associazione in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente rispettivamente in data 19/11/2021, ns. prot. n. 41296/A1419A dal quale si evince che tale Associazione ha deliberato lo scioglimento e la conseguente richiesta di cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato nonché la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento di cancellazione ns. prot. n. 41856/A1419A del 24/11/2021;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Alessandria;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95

“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- l'art. 5 comma 5 della L.R. 38/94 che prevede che la cancellazione dal registro sia altresì disposta su richiesta delle Organizzazioni di Volontariato;
- D.Lgs. 117/2017;

### **DETERMINA**

di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Alessandria, l'Associazione “ACAT Sorriso della Speranza” con sede legale nel Comune di Alessandria – C.F. 96039840069;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima”.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio